

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 2715**

"Conversione in legge del
decreto-legge 25 marzo 2011,
n. 26, recante misure urgenti
per garantire l'ordinato
svolgimento delle assemblee
societarie annuali"

maggio 2011
n. 294



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
economico e finanziario



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Reggente ufficio: S. Marci _3788

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge
A.S. n. 2715

"Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2011, n. 26, recante misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali"

maggio 2011
n. 294

a cura di: S. Moroni

AVVERTENZA

L'A.S. 2715, recante "*Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2011, n. 26, recante misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali*", è stato trasmesso dalla Camera dei Deputati in data 4 maggio 2011 ed assegnato lo stesso giorno alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente, con i pareri delle commissioni 1^a (Aff. cost.), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria) e 14^a (Unione europea).

Il decreto-legge n. 26 del 2011 è stato approvato dal Consiglio dei ministri del 23 marzo 2011 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 70 del 26 marzo 2011; presentato per la conversione alla Camera dei Deputati (A.C. 4219), è stato approvato, senza modificazioni né integrazioni, il 3 maggio 2011.

Il presente *dossier* reca le schede di lettura dell'A.S. 2715, che aggiornano la Documentazione per l'esame di progetti di legge n. 461/0 del Servizio studi Camera.

INDICE

SCHEDI DI LETTURA	9
Articolo 1	
<i>(Assemblea annuale)</i>	
Scheda di lettura.....	11
Articolo 2	
<i>(Entrata in vigore)</i>	
Scheda di lettura.....	15

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 *(Assemblea annuale)*

1. In sede di prima applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.27, è consentito alle società alle quali si applica l'articolo 154-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, convocare l'assemblea di cui all'articolo 2364, secondo comma, e 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile, nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio 2010, anche qualora tale possibilità non sia prevista dallo statuto della società.

2. È altresì consentito alle società alle quali si applica l'articolo 154-*ter*, che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già pubblicato l'avviso di convocazione dell'assemblea annuale, di convocare l'assemblea, in prima o unica convocazione, a nuova data, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'articolo 125-*bis* del decreto legislativo

24 febbraio 1998, n.58, purché non sia ancora decorso, con riferimento alla assemblea originariamente convocata, il termine indicato all'articolo 83-*sexies*, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58. Qualora l'assemblea sia stata convocata anche per la nomina dei componenti degli organi societari, le liste eventualmente già depositate presso l'emittente sono considerate valide anche in relazione alla nuova convocazione. È consentita la presentazione di nuove liste nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 147-*ter*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e dalla normativa di attuazione dell'articolo 148, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58. Qualora sia stata convocata con il medesimo avviso anche l'assemblea straordinaria, questa può essere parimenti rinviata alla nuova data.

Il provvedimento in esame consente di posticipare i termini per la convocazione dell'assemblea annuale successiva alla chiusura dell'esercizio 2010, in favore di alcune tipologie di società quotate.

Come ricordato dalla relazione illustrativa (e come specificato dall'articolo 1, comma 1, del testo), nella prossima stagione assembleare le società dovranno applicare le norme del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27¹, che ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva 2007/36/CE concernente l'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

¹ Recante "Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate", pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 2010, n. 53, S.O.

Si ricorda che il d.lgs. n. 27 del 2010 ha apportato rilevanti modifiche alla normativa vigente in materia di intervento in assemblea e diritto di voto; tra l'altro, tutta una serie di nuove disposizioni (concernenti la convocazione assembleare, la pubblicità delle relazioni degli organi societari, il sito *internet*, l'esercizio del voto per corrispondenza e mediante procedimento elettronico, ecc.) sono state rese applicabili anche alle società che emettono azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante. Inoltre, con regolamento della Consob, è stata consentita l'estensione di tali norme anche agli emittenti altri strumenti finanziari - diversi dalle azioni - diffusi in misura rilevante tra il pubblico (articolo 116, comma 2-ter del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF, di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

La direttiva 2007/36/CE

La direttiva 2007/36/CE dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, reca disposizioni in materia di informazioni da rendere disponibili agli azionisti prima dell'assemblea, prevedendo, tra l'altro, specifiche disposizioni in merito al procedimento di convocazione assembleare, sotto il profilo dei termini temporali, delle modalità di diffusione dell'avviso di convocazione e del suo contenuto.

La direttiva si applica alle società che hanno la sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro. Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione della direttiva alcune tipologie di società, quali gli organismi di investimento collettivo del risparmio e le società cooperative.

Tra le disposizioni previste dalla direttiva si segnalano quelle relative al diritto degli azionisti di presentare proposte di delibera, di iscrivere punti all'ordine del giorno e di porre domande sugli stessi. Gli Stati membri devono anche consentire la partecipazione a distanza alle assemblee con mezzi elettronici mediante i quali venga assicurata la possibilità di esprimere il proprio voto. Vengono dettate disposizioni per disciplinare il voto per delega e per corrispondenza e la possibilità di designare un rappresentante con mezzi elettronici.

La direttiva reca, inoltre, disposizioni relative ai casi in cui l'azionista, persona fisica o giuridica, agisca nel quadro di un'attività professionale per conto di un cliente (voto fiduciario). L'azionista fiduciario può esprimere il proprio voto in maniera differenziata a seconda delle istruzioni ricevute dai diversi clienti. Vengono, infine, dettate regole per la determinazione del risultato della votazione finalizzate a dare la massima evidenza al risultato assembleare.

Per quanto riguarda, in particolare, la convocazione dell'assemblea, l'articolo 5, par. 1, specifica che essa deve essere fatta dalla società interessata che deve provvedere non oltre il ventunesimo giorno precedente la data stabilita secondo le modalità definite nel paragrafo 2 del medesimo articolo.

Qualora la società offra agli azionisti la possibilità di votare con mezzi elettronici, l'assemblea degli azionisti può decidere di emettere la convocazione dell'assemblea (purché non si tratti di quella annuale) non oltre il quattordicesimo giorno precedente la

data dell'assemblea. La società è tenuta a emettere la convocazione in modo tale da assicurare un accesso rapido e su base non discriminatoria alla medesima.

Come detto, la direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 27 del 2010 che, all'articolo 3, comma 6, ha provveduto - mediante l'inserimento di un nuovo articolo 125-*bis* nel TUF - ad aggiornare i termini di convocazione delle assemblee societarie.

L'**articolo 1, comma 1**, del provvedimento in esame - in deroga alle disposizioni vigenti - consente lo slittamento, da 120 a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2010, dei termini per la convocazione dell'assemblea annuale, anche qualora tale possibilità non sia prevista dallo statuto, in favore di alcune tipologie di emittenti.

La normativa vigente (articolo 2364, secondo comma, e 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile) prescrive infatti che l'assemblea ordinaria sia convocata entro il termine stabilito dallo statuto e, comunque, non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori devono segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

Il posticipo interessa le società cui si applica l'articolo 154-*ter* del TUF, ovvero gli emittenti quotati che hanno l'Italia come Stato membro d'origine, investiti dall'obbligo di pubblicare alcune relazioni finanziarie a cadenza periodica (relazione finanziaria annuale, semestrale, resoconto intermedio di gestione).

Il **comma 2** dell'articolo 1 consente alle predette società, ove al 27 marzo 2011 (data di entrata in vigore del decreto-legge in commento) abbiano già pubblicato l'avviso di convocazione dell'assemblea annuale, di convocare l'assemblea, in prima o unica convocazione, a nuova data.

Il nuovo avviso deve rispettare i termini e le modalità di cui all'articolo 125-*bis* del TUF: l'assemblea deve essere pertanto convocata entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea stessa, con avviso pubblicato sul sito *internet* della società e nel rispetto delle modalità dettate dalla Consob con regolamento. Nel caso di assemblea convocata per l'elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione deve essere anticipato al quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea. I termini di convocazione di alcune particolari assemblee (convocate per riduzione del capitale sociale o per nomina / revoca dei

liquidatori) sono spostati al ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea.

L'articolo 125-*bis* reca anche il contenuto obbligatorio dell'avviso di convocazione, che - tra l'altro - deve contenere (oltre al giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza) la descrizione chiara e precisa delle procedure che gli azionisti devono rispettare per poter partecipare e votare in assemblea e per l'esercizio del voto per delega, per corrispondenza o con mezzi elettronici, se previsto dallo statuto.

La nuova convocazione è possibile solo ove non sia decorso, con riferimento all'assemblea originariamente convocata, il termine per l'invio delle comunicazioni che legittimano all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto nelle società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con il consenso dell'emittente.

Si ricorda che, a mente dell'articolo 83-*sexies*, comma 1, del TUF, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Il successivo comma 2, richiamato dalle disposizioni in commento, prevede che nelle società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea con il consenso dell'emittente, la suddetta comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione.

Le disposizioni contemplano poi il caso in cui l'assemblea sia stata convocata anche per la nomina dei componenti degli organi societari.

Viene mantenuta anche per la nuova convocazione la validità delle liste già depositate presso l'emittente, con facoltà di presentarne di nuove nel rispetto dei termini previsti dalla legge (articolo 147-*ter*, comma 1-*bis* del TUF, a mente del quale le liste sono depositate presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea) e dalle norme regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del TUF.

Si tratta delle norme, dettate dalla Consob, per la disciplina delle modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza.

La possibilità di rinvio a nuova data è estesa, infine, anche all'assemblea straordinaria convocata con il medesimo avviso.

Articolo 2
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

L'**articolo 2** dispone che il decreto-legge entri in vigore il 27 marzo 2011 (giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Ultimi dossier del Servizio Studi

281	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2366 "Disposizioni per la costituzione del comparto aerospaziale e la liberalizzazione degli aeroporti non aperti al traffico commerciale"
282	Testo a fronte	Testo a fronte tra il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e gli AA.SS. nn. 238, 1458, 1512, 1525, 2302, in materia di gestione integrata dei rifiuti
283	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2567 "Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 e introduzione dell'articolo 442- <i>bis</i> del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo"
284	Documentazione di base	Documenti sulla crisi libica
285	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2665 Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo
286	Dossier	Trasporto pubblico locale
287	Dossier	La riforma costituzionale tedesca del 2009 (<i>Föderalismusreform II</i>) e il freno all'indebitamento
288	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2625 "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in materia di remissione tacita della querela"
289	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 2631, 233, 710, 811 e 1855 Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia
290	Dossier	Banda larga
291	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1880-B "Disposizioni in materia di spese di giustizia, danno erariale, prescrizione e durata del processo"
292	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 2646 e 2254 Partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea
293	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2697 "Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".